

dossier

XIX Legislatura

12 maggio 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare

D.L. 37/2025 – A.C. 2329-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 466/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

SEGRETERIA GENERALE – *Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

Tel. 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

Progetti di legge n. 436/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio*)5
- Articolo 1-bis (*Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri*)35
- Articolo 2 (*Clausola di invarianza finanziaria*).....38
- Articolo 3 (*Entrata in vigore*)39

APPENDICE40

- Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (*a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea*)40
- La nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema comune europeo di rimpatrio (*a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea*).....47

Schede di lettura

Articolo 1 *(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)*

Il **comma 1**, modificato in sede referente, estende la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania, oggetto del relativo Protocollo del novembre 2023, includendovi coloro i quali sono destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati. Si autorizza, inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cedere due motovedette a titolo gratuito alla Repubblica di Albania. Il **comma 2**, nell'ambito della procedura del trattenimento dello straniero, fa salva la facoltà di disporre il trasferimento dello stesso in altro centro, senza che venga meno il trattenimento adottato e che sia richiesta una nuova convalida. Il **comma 2-bis** prevede che la mancata convalida del provvedimento di trattenimento nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro *ex* articolo 14 TUI non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando quest'ultimo provvedimento è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento. Il **comma 2-ter** modifica i casi in cui può essere applicata la procedura accelerata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

L'**articolo 1** è composto da quattro commi e reca disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio.

Il **comma 1** interviene sulla [legge n. 14/2024](#), recante “Ratifica ed esecuzione del **Protocollo** tra il Governo della **Repubblica italiana** e il Consiglio dei ministri della Repubblica di **Albania** per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno”.

La **lettera a)** del comma 1 in commento opera sull'[articolo 3](#), comma 2, della legge appena richiamata, ampliando la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania attraverso due novelle.

Si ricorda che, nella versione previgente, la disposizione oggetto della modifica consentiva di condurre nelle strutture in Albania realizzate in attuazione del Protocollo, esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle

autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

Si ricorda che per effetto del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 14/2024, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania e adibite, in base al protocollo medesimo e alla legge di ratifica, sia ad *Hotspot* sia a Centro di permanenza per il rimpatrio (per dettagli cfr. *infra*) sono equiparate alle **zone di frontiera o di transito**, individuate dal decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2023, emanato ai sensi dell'[articolo 28-bis](#), comma 4, del decreto legislativo n. 25/2008; in tali zone è applicabile, in determinate condizioni, la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 28-bis consente l'applicazione di tale procedura quando la domanda è presentata: 1) da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli; 2) richiedente protezione internazionale trattenuto negli *Hotspot* o nei centri di permanenza per il rimpatrio; 3) richiedente proveniente da un Paese individuato come "sicuro"; 4) domanda manifestatamente infondata; 5) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

L'individuazione dei Paesi cd. "sicuri" ha determinato un contenzioso giurisdizionale attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per approfondimenti in merito si rinvia al [dossier schede di lettura](#) relativo al disegno di legge C. 2088-A/R di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024 (articolo 12-bis). Si segnala, in proposito, che sono state pubblicate, in data 10 aprile 2025, le relative [conclusioni](#) dell'Avvocato generale.

Per effetto della modifica in commento, si prevede che nelle strutture in Albania poc'anzi richiamate possano essere condotte anche le **persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati** ai sensi dell'[articolo 14](#) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo n. 286/1998](#).

Si ricorda che, a norma del citato articolo 14 del testo unico immigrazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo **straniero** sia **trattenuto** per il tempo strettamente necessario presso il **centro di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicino**.

Tra le situazioni che possono ostacolare la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento rientrano, in base alla medesima disposizione:

- la necessità di prestare soccorso allo straniero;

- la necessità di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità dello straniero;
- l'esigenza di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo;
- il pericolo di fuga ex articolo 13, comma 4-*bis*, del testo unico immigrazione.

Inoltre, tra le cause che possono impedire l'espulsione con immediatezza può esservi l'assenza di accordi per il rimpatrio con il Paese dove il migrante dovrebbe essere espulso. In proposito si ricorda che l'Italia ha sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con i seguenti Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Il dato è ricavabile dall'articolo 6, comma 3, lettera a) del DPCM 26 settembre 2023 in materia di programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Il trattenimento nei CPR è disposto dal questore territorialmente competente e convalidato, entro 48 ore, dal giudice di pace territorialmente competente.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge n. 14 del 2024 individua infatti il Questore di Roma come autorità competente ai fini dell'esecuzione del Protocollo per i provvedimenti di competenza del questore mentre l'articolo 4, comma 1, della medesima legge individua le autorità giurisdizionali territorialmente competenti nella Corte d'appello, nella sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Roma e nell'ufficio del Giudice di pace di Roma.

Il limite massimo di permanenza nei CPR è di **18 mesi**. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi (per ulteriori elementi in materia si rinvia al sottostante *box I centri per immigrati*).

Si ricorda che l'articolo 9, comma 1, del Protocollo Italia-Albania prevede che "Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, **provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese**. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo".

Si segnala infine che l'ipotesi di trattenimento in centri per il rimpatrio collocati fuori dal territorio nazionale non è allo stato presa in considerazione dalla vigente direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri, pur non risultando espressamente esclusa o vietata dalla medesima direttiva. Sugli sviluppi del diritto dell'Unione europea in materia si rinvia *infra* agli approfondimenti in appendice.

• *I centri per immigrati*

Il sistema di accoglienza dei migranti nel territorio italiano si articola in diverse fasi. La prima fase consiste nel soccorso e identificazione, nonché nella prima assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco. Le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i c.d. **punti di crisi** (*hotspot*), allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, screening sanitario, identificazione e fornire informazioni circa le modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation ([articolo 10-ter](#), testo unico immigrazione). Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi di accoglienza, dove avvengono anche l'identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli *hotspot*), la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità. In fase di prima applicazione, le funzioni dei centri governativi di accoglienza sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA); denominazioni oggi superate dall'inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L'invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (decreto legislativo n. 142/2015, cosiddetto decreto accoglienza, [articolo 9](#)). In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee denominate Centri di accoglienza straordinaria – CAS (decreto legislativo n. 142/2015, [articolo 11](#)). La fase di seconda accoglienza è garantita dai progetti del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI (decreto-legge n. 416/1989, [articolo 1-sexies](#)). Accedono al SAI in primo luogo i titolari della protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati (tutti i minori, indipendentemente dallo status di richiedente protezione internazionale) e i titolari di permessi di soggiorno speciali (cure mediche, profughi per calamità naturali ecc.).

I centri di permanenza per il rimpatrio - CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, lo straniero è trattenuto, per il tempo strettamente necessario, presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o

costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattenimento può essere anche disposto, sempre per coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di espulsione, in presenza di rischio di fuga, per la necessità di prestare soccorso o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità o anche per acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo (articolo 14, comma 1, testo unico immigrazione). Il trattenimento, in quanto misura che incide sulla libertà personale, deve essere disposto rispettando le garanzie ex articolo 13 della Costituzione. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento (articolo 14, comma 3, del testo unico immigrazione). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive e il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione (articolo 14, comma 4, del testo unico immigrazione). Nei CPR lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (articolo 14, comma 2, testo unico immigrazione). La durata del trattenimento è disciplinata dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico immigrazione. Il limite massimo di permanenza nei CPR è di 18 mesi. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.

Secondo la Corte costituzionale "il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza (oggi centri di permanenza per i rimpatri) è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione". La Corte, sebbene evidenzi come possa sorgere il dubbio se la misura rientri tra quelle restrittive tipiche espressamente menzionate dall'articolo 13, tuttavia rileva che "il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle «altre restrizioni della libertà personale», di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro". La Corte, proseguendo nel ragionamento, ritiene si determini nel caso del trattenimento "quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale" (Corte cost. 105/2001 e, nello stesso senso, si vedano anche le pronunce n. 127/2022 e n. 212/2023).

La **lettera b) del comma 1**, modificata in sede referente, interviene sul comma 4 del già richiamato articolo 3 della legge n. 14/2024.

Si ricorda che tale comma 4 equipara le strutture indicate nel Protocollo Italia-Albania alle corrispondenti strutture previste dalla normativa nazionale.

In particolare, entrambe le strutture di cui all'allegato 1 del Protocollo, lettera A), denominate "strutture per le procedure di ingresso" e lettera B), denominate "strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano" sono equiparate agli *hotspot*, di cui all'articolo [10-ter](#), comma 1, del testo unico immigrazione.

Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 del Protocollo sono equiparate ai **centri di permanenza per i rimpatri**, disciplinati dall'articolo 14 del testo unico immigrazione.

Per effetto della modifica in commento, il trasferimento effettuato dai centri di permanenza per i rimpatri (articolo 14, comma 1, del testo unico immigrazione) alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo – equiparata, come già esplicitato, ad *hotspot* e CPR – non fa venire meno il titolo del trattenimento (adottato ai sensi dell'articolo 14 medesimo), né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.

Per effetto di un'ulteriore modifica aggiunta in sede referente, è previsto che lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo – che, si ribadisce, è equiparata ad *hotspot* e CPR – vi permane, ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142/2015 prevede che, appunto, al di fuori delle ipotesi già disciplinate al comma 2 dello stesso articolo¹, il richiedente che si trova in un centro di permanenza per i rimpatri, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.

¹ Ossia l'ipotesi relativa a chi ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante prima di essere ammesso come rifugiato o nel caso in cui si sia reso contrario agli scopi e ai principi delle Nazioni unite; oppure se ricorrono i presupposti per il diniego dello *status* di rifugiato; oppure, ancora, se si tratti di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; se ricorrono i presupposti per l'esclusione della protezione sussidiaria; se la persona costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; se lo straniero appartenga a una delle categorie di cui agli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159/2011; se lo straniero è destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo; se sussiste il rischio di fuga.

La **lettera b-bis) del comma 1**, introdotta in sede referente, inserisce il comma *7-bis* all'articolo 3 della legge n. 14/2024, autorizzando per il 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a **cedere a titolo gratuito** alla Repubblica di **Albania due motovedette** della classe 400 Cavallari in dotazione alla Guardia costiera. La cessione avviene con contestuale cancellazione delle motovedette dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

Il **comma 2 dell'articolo 1** interviene sull'articolo 14 del testo unico immigrazione.

In particolare, la **lettera a) del comma 2** novella il comma 1 dell'articolo 14. Tale comma, come già precisato, riguarda il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri e prevede che il questore disponga il trattenimento dello straniero per il tempo strettamente necessario presso il centro **più vicino**. A tal fine il questore effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (disciplinata all'[articolo 35](#) della legge n. 189/2002). La novella in esame prevede che **la Direzione** anzidetta **può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro**. La disposizione **non indica i motivi** per i quali può essere disposto il trasferimento.

Secondo quanto precisato dal Comitato per la legislazione, nel parere dell'8 aprile 2025, «l'articolo 14, comma 1, del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), come integrato dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del provvedimento in esame, prevede, da un lato, che il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza per il rimpatrio più vicino sia disposto dal questore, con convalida, ai sensi del successivo comma 3, entro 48 ore del giudice di pace, e che a tal fine il questore avanzi una richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno; dall'altro lato, in base alla norma, la suddetta Direzione centrale, pur attivata dal questore, come si è visto, ai fini dell'individuazione del CPR più vicino, ha anche – per effetto dell'integrazione del testo effettuata con il provvedimento in esame – un generale potere di trasferimento dello straniero; la previsione introdotta dal provvedimento in esame non indica specifiche motivazioni per l'esercizio di tale potere mentre la successiva lettera *b)* precisa che per il trasferimento non è richiesta una nuova convalida del giudice di pace; in proposito la relazione illustrativa indica che questo potere di trasferimento si ricollega a quanto previsto per le persone detenute dall'[articolo 42](#) della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, disposizione che peraltro prevede che il

trasferimento sia disposto “per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari” e che “nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga”; ciò premesso, potrebbe essere quindi oggetto di approfondimento, al fine di evitare difficoltà applicative e contenziosi, il coordinamento tra il potere generale di trasferimento attribuito alla Direzione centrale e il fatto che il questore, con convalida del giudice di pace, debba disporre il trattenimento dello straniero presso il CPR più vicino, anche considerando, nell’ottica appunto di un migliore coordinamento, l’opportunità di introdurre specifiche motivazioni alla base del trasferimento». *Anche alla luce del parere del Comitato per la legislazione, si valuti l’opportunità di un approfondimento sul punto.*

La **lettera b) del comma 2** interviene sul comma 5 dello stesso articolo 14 del testo unico immigrazione. Tale comma 5, come già precisato, individua il periodo di tempo (nonché il relativo limite) che lo straniero può trascorrere presso il centro di permanenza per i rimpatri.

La modifica, coordinandosi con quella di cui alla lettera a) appena richiamata, prevede che sia fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro. Si stabilisce, inoltre, che il citato trasferimento non faccia venire meno il titolo del trattenimento adottato e che non sia richiesta una nuova convalida.

La relazione illustrativa specifica anche che nella struttura albanese potranno essere trattenuti anche coloro i quali, dopo essere stati oggetto di un provvedimento di trattenimento, abbiano presentato domanda di protezione internazionale, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione. Ciò sulla base, precisa la relazione illustrativa, dell’articolo 6, comma 3 (novellato anch’esso per effetto di una modifica intervenuta in sede di conversione del decreto-legge oggetto del presente commento), del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale appunto dispone che il richiedente protezione internazionale che si trova in un CPR, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione. L’applicabilità del decreto legislativo n. 142 del 2015 (attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

anche alle strutture albanesi è prevista, in quanto compatibile, ricorda sempre la relazione illustrativa, dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 14 del 2024.

La relazione illustrativa segnala anche che, in forza del rinvio operato dall'articolo 4, commi 1² e 3³, della legge n. 14 del 2024, allo straniero trattenuto nella struttura albanese si applicano “tutte le garanzie contemplate dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, concernenti il diritto di difesa, nonché gli altri diritti fondamentali della persona e, in particolare, quelli attinenti alla libertà di colloquio all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno”. La relazione illustrativa richiama in proposito quanto previsto:

- dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede che siano garantiti l'accesso ai centri nei quali siano trattenuti, nei casi previsti dalla normativa, richiedenti protezione internazionale nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR) o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno;
- dall'articolo 14, comma 2, del Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) che dispone che allo straniero trattenuto nei CPR siano “assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità” nonché “in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno”;
- dall'articolo 21 del Regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione (DPR n. 394 del 1999) che dispone, tra le altre cose, che “le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro”.

² che, come già si è ricordato, individua le autorità giurisdizionali territorialmente competenti per l'esecuzione del Protocollo Italia-Albania nella Corte d'appello, nella sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Roma e nell'ufficio del Giudice di pace di Roma.

³ che stabilisce che il responsabile delle strutture albanesi adotti le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

Il **comma 2-bis**, introdotto dalla I Commissione della Camera in sede referente, aggiunge all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 il comma 2-bis.

In particolare alla **lettera a)** si prevede la possibilità di **adozione successiva del provvedimento di trattenimento**, precedentemente non convalidato, per i richiedenti rimasti nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 286/1998 nel caso disciplinato dal comma 3 del d.lgs. 142/2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che la loro domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, come disposto dal comma 2 del d.lgs. in ultimo citato (*v. nota 1*). Si prevede, altresì, che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento se questo è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida.

La disposizione interviene, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 6 introducendo un ulteriore periodo in virtù del quale la disciplina dettata dal primo periodo è estesa anche ai casi in cui centri siano situati in zone di frontiera o di transito.

La **lettera b)** esclude anche i richiedenti di cui ai commi 2-bis e 3 del citato d.lgs. dall'applicazione dell'articolo 6-bis, comma 1⁴. Di conseguenza tali soggetti non possono essere trattenuti al solo scopo di accertarne il diritto di entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*v. infra*).

Il **comma 2-ter**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 (decreto procedure).

In particolare, la **lettera a)**, modificando l'articolo [28-bis](#), comma 2-bis, estende la possibilità di procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

Nella versione attualmente in vigore tale procedura è limitata ai casi in cui la domanda di protezione internazionale è presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (articolo 28-bis, comma 2, lettera b), d. lgs. n. 25/2008) o in cui la domanda di protezione internazionale è presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di

⁴ Precedentemente la disciplina derogatoria era riservata ai soli richiedenti di cui al già citato comma 2 e al comma 3-bis il quale, invece, regola i casi di trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza.

transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (lettera *b-bis*)).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 25/2008 (“decreto procedure”) non contiene una definizione di «procedura accelerata», espressione con la quale pertanto si intende una procedura caratterizzata da termini ridotti, rispetto alla procedura generale o ordinaria, per l’adozione della decisione finale.

Ai sensi dell’articolo 28-*bis* del decreto procedure esistono due tipi di procedure accelerate.

La prima, contemplata al comma 1, comporta l’obbligo della Commissione territoriale per il diritto di asilo di adottare la decisione entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della questura e si applica nei seguenti casi:

- domanda reiterata, ovvero presentata dopo che sia stata presa una decisione, senza addurre nuovi elementi: tale domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b);
- domanda presentata da straniero sottoposto a procedimento penale ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva per alcuni gravi reati, la cui condanna preclude l’acquisizione dello status di rifugiato (articolo 12, comma 1, lettera c), del d. lgs. 251/2007) e della protezione sussidiaria (articolo 16, comma 1, lett. *d-bis*, D.Lgs. 251/2007). In presenza di questi reati per la procedura accelerata deve essere espletata previamente l’audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e rimpatrio di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 142/2015.

Il comma 2 dell’art. 28-*bis* del decreto procedure disciplina la procedura accelerata di 9 giorni che prevede entro 7 giorni l’audizione dell’interessato e la decisione entro i successivi 2 giorni.

Questa si applica alle seguenti fattispecie:

- domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in un *hotspot* a seguito dell’attraversamento irregolare delle frontiere (art. 10-*ter* TUI) o in un centro di permanenza per i rimpatri (art. 14 TUI) a meno che non si tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannata per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni;
- domanda manifestamente infondata *ex art. 28-ter* del decreto procedure;
- domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
- domanda presentata da richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- domanda presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro;
- richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura;

- richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.

Per effetto della modifica intervenuta in sede referente, in tutti i casi sopraelencati (e disciplinati ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-*bis* del decreto procedure) è possibile ricorrere alla procedura accelerata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, **quando la domanda è stata ivi presentata** e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.

La **lettera b) del comma 2-ter** modifica il comma 2-*ter* dell'articolo 35-*bis* del decreto procedure (**controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale**). L'ultima disposizione citata, nella versione attualmente in vigore, prevede che, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della Commissione territoriale, nei seguenti casi:

- domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro;
- richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

La modifica in esame, rinviando al comma 2-*bis* dell'articolo 28-*bis*, invece che alle lettere *b)*, *b-bis)* e *c)* del comma 2 dello stesso articolo 28-*bis*, amplia il campo di applicazione della disciplina anzidetta a tutti i casi contenuti, è già richiamati, nei commi 1 e 2 dello stesso articolo, purché la domanda sia stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (si rinvia alla lettera *a)* del comma 2-*ter* in commento).

La **lettera c) del comma 2-ter** modifica il comma 1 dell'articolo 35-*ter* del decreto procedure (**sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera**). L'articolo 35-*ter*, prevede che, negli stessi casi elencati con riferimento all'articolo 35-*bis*, se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative del trattenimento, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*, dello stesso decreto

procedure (di cui si è appena dato conto). La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

La modifica in esame, così come si è visto a proposito del comma 2-ter dell'articolo 35-bis del decreto procedure, rinviando al comma 2-bis dell'articolo 28-bis, invece che alle lettere b), b-bis) e c) del comma 2 dello stesso articolo 28-bis, amplia il campo di applicazione della disciplina anzidetta a tutti i casi contenuti, è già richiamati, nei commi 1 e 2 dello stesso articolo, purché la domanda sia stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (si rinvia alla lettera a) del comma 2-ter in commento).

Legge n. 14/2024		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
Art. 3 (Disposizioni di coordinamento)	Art. 3 (idem)	Art. 3 (idem)
1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità: a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto; b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore; c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; d) la Commissione territoriale per il	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Legge n. 14/2024		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p> riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; </p> <p> e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma; </p> <p> f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; </p> <p> g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; </p> <p> h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore </p>		

Legge n. 14/2024		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p>dell'amministrazione penitenziaria;</p> <p>i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.</p>		
<p>2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.</p>	<p>2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso, nonché quelle destinarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>	<i>Identico</i>

Legge n. 14/2024		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p>3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.</p>	<p>4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di</p>	<p>4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui</p>

Legge n. 14/2024		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
	cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.	all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
(...)	(...)	
		7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei

Legge n. 14/2024		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
		trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
Art. 14 <i>(Esecuzione dell'espulsione)</i>	Art. 14 <i>(idem)</i>
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di	1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
<p>assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.</p> <p>1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.</p> <p>1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.</p>	<p>centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.</p> <p>1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.</p> <p>1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.</p>

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
<p>1-<i>bis</i>. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:</p> <p>a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;</p> <p>b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;</p> <p>c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.</p> <p>Il contravventore anche solo ad una</p>	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
<p>delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.</p>	
<p>2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.</p>	<i>Identico</i>
<p>2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso</p>	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
<p>tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.</p>	
<p>4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei</p>	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.	
<p>5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro</p>	<p>5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le</p>

Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 37/2025
dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.	competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.
(...)	(...)

Decreto legislativo n. 142/2015	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
Art. 6 <i>(Trattenimento)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.	<i>Identico</i>
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 142/2015	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p>a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;</p> <p>b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;</p> <p>c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.</p> <p>Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;</p> <p>d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga,</p>	

Decreto legislativo n. 142/2015	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p>ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.</p>	
	<p>2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento.</p>
<p>3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.</p>	<p>3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</p>

Decreto legislativo n. 142/2015	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
(...)	(...)
Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)	Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.	1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis , del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis , del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
(...)	(...)

Decreto legislativo n. 25/2008 (decreto procedure)	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
Art. 28-bis (Procedure accelerate)	Art. 28-bis (idem)
1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b); b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 25/2008 (decreto procedure)	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p>uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.</p>	
<p>2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:</p> <p>a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);</p> <p>b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;</p> <p>b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di</p>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 25/2008 (decreto procedure)	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
<p>origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;</p> <p>c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis);</p> <p>d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;</p> <p>e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.</p> <p>e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.</p>	
<p>2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.</p>	<p>2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, quando la domanda è stata ivi presentata, e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.</p>
(...)	(...)
<p>Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)</p>	<p>Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)</p>
(...)	(...)
<p>2-ter. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al</p>	<p>2-ter. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai</p>

Decreto legislativo n. 25/2008 (decreto procedure)	
Testo vigente	Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 37/2025
trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della decisione della Commissione territoriale.	sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della decisione della Commissione territoriale.
(...)	(...)
<i>Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)</i>	<i>Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)</i>
1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.	1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis , del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.
(...)	(...)

Articolo 1-bis
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri)

L'**articolo 1-bis**, introdotto in sede referente, estende al **2026** la facoltà, per la **localizzazione**, la **realizzazione**, nonché **l'ampliamento e il ripristino** dei **centri di permanenza per i rimpatri (CPR)**, di **derogare** ad ogni **disposizione di legge** diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea.

A tal fine viene modificato il primo periodo del comma **3-bis** dell'articolo 19 del D.L. n. 13/2017 il quale, al fine di semplificare le procedure per la **localizzazione** e la **realizzazione** dei CPR di nuova istituzione, nonché per **l'ampliamento e il ripristino** di quelli esistenti, consente di **derogare** – fino al 31 dicembre 2025 – **ad ogni disposizione di legge**, ad eccezione di quella **penale**, del **codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159/2011), e pur sempre nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'**Unione europea**.

Le misure contenute nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione che rilevano sono, in particolare, quelle riguardanti i rapporti con le amministrazioni pubbliche. Il codice prevede un sistema di documentazione antimafia volto a impedire l'accesso a finanziamenti pubblici e la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni da parte di imprese e soggetti privati su cui grava il sospetto di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Il sistema è incentrato intorno all'art. 67, il quale dispone che l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo II, capo II del codice (ovvero sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) comporta la decadenza di diritto da licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni rilasciate da soggetti pubblici, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. La conoscenza di tali situazioni si esplica attraverso la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del codice, la quale comprende: la comunicazione antimafia, che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67; l'informazione antimafia, che, oltre ad attestare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'articolo 67 come la comunicazione, è volta altresì ad attestare la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di società o imprese. L'informazione viene richiesta prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture; superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici hanno l'obbligo, a norma dell'art. 83 del codice, di acquisire tale documentazione attraverso la consultazione della banca dati nazionale o, in taluni casi, tramite richiesta alla prefettura territorialmente competente prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. Nei casi di urgenza ed esclusi i casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita autodichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 (art. 89 del codice).

L'efficacia della **deroga**, attualmente limitata al 31 dicembre 2025, è **prorogata** dal provvedimento in esame al **31 dicembre 2026**.

Si ricorda che la disposizione oggetto di proroga è stata inserita nel testo del D.L. n. 13/2017 dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 20/2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (c.d. decreto Cutro), in virtù delle esigenze di celerità connesse all'eccezionale afflusso di migranti caratterizzante l'attuale congiuntura, richiamate dalla relazione illustrativa del provvedimento. La medesima relazione illustrativa chiarisce che la deroga in esame riguarda le disposizioni del **codice dei contratti pubblici** (ora decreto legislativo n. 36/2023).

La disposizione oggetto di modifica prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei CPR, l'Autorità nazionale anticorruzione (**ANAC**) assicuri, qualora richiesto, l'**attività di**

vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lett. h), del codice dei contratti pubblici. L'intervento normativo proroga, pertanto, anche l'estensione temporale dell'efficacia di tale previsione.

L'ANAC è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale consiste nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. All'Autorità sono attribuiti, tra gli altri, compiti di vigilanza e controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi. Tali compiti in precedenza erano svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi soppressa e le cui funzioni sono state trasferite all'ANAC dal D.L. 90/2014, art. 19.

In particolare, all'ANAC è attribuito il compito, per affidamenti di particolare interesse, di svolgere una **attività di vigilanza collaborativa** attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto (art. 222, comma 3, lett. h). Il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della relativa qualificazione.

La disciplina puntuale dell'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici è stata regolamentata con la [delibera](#) ANAC n. 269 del 20 giugno 2023.

Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ **L'articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 2** prevede che dall'attuazione del decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 3** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **29 marzo 2025** e ha come termine per la conversione in legge, *ex* articolo 77, terzo comma, della Costituzione, il 27 maggio 2025.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

APPENDICE

Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 22 maggio 2024 sono stati pubblicati nella [Gazzetta ufficiale dell'UE](#) i testi legislativi relativi al nuovo Patto sulla **migrazione e l'asilo**.

Le proposte legislative erano state approvate il **10 aprile 2024** dal [Parlamento europeo](#), recependo l'accordo già raggiunto il 20 dicembre 2023 con il [Consiglio dell'UE](#) che le ha poi adottato formalmente il 14 maggio.

Il Nuovo patto regola varie fasi della gestione dell'asilo e della migrazione, tra cui: **accertamenti** sui **migranti irregolari** al loro arrivo nell'UE e rilevamento dei **dati biometrici**; **procedure** per la presentazione e il trattamento delle domande di asilo; norme relative alla **determinazione dello Stato membro competente** per il trattamento di una domanda di asilo e meccanismi di solidarietà tra Stati membri, anche in **situazioni di crisi**, compresi i casi di **strumentalizzazione dei migranti**; regole sullo **status** di rifugiato e richiedente asilo e standard di **accoglienza**.

L'**applicazione dei regolamenti** è prevista dopo **due anni dalla pubblicazione**. Per quanto riguarda la **direttiva sulle condizioni di accoglienza**, gli Stati membri avranno **due anni di tempo** per introdurre le modifiche nelle loro leggi nazionali. Al riguardo, il 12 giugno 2024, la Commissione europea ha adottato il [piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo](#), che stabilisce le tappe fondamentali affinché tutti gli Stati membri mettano in atto le **capacità giuridiche e operative necessarie** per iniziare ad applicare la nuova legislazione entro la metà del 2026, anche grazie al sostegno operativo e mirato fornito dalle agenzie dell'Ue. In particolare, il piano di attuazione comune fornisce un modello per i **piani di attuazione nazionali** che gli Stati membri devono adottare (la scadenza prevista era la fine del 2024).

Merita a tal proposito ricordare che il **16 aprile 2025** la Commissione ha presentato una [proposta di regolamento](#) finalizzata ad anticipare l'**applicazione** di alcune disposizioni chiave del Patto migrazione e asilo e, segnatamente, del [regolamento](#) (UE) 2024/1348 che ne fa parte. La disposizione interessata è, in particolare, quella che consente agli Stati membri di applicare la **procedura di frontiera** o una **procedura accelerata** alle persone provenienti da paesi in cui, in media, il 20% (o meno) dei richiedenti beneficia di protezione internazionale nell'UE ("**soglia del tasso di riconoscimento del 20%**").

Inoltre si specifica che i Paesi che hanno ottenuto lo *status* di Stati candidati all'adesione all'UE sono designati come Paesi di origine sicuri a

livello dell'Unione, salvo esista, tra l'altro, una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno nel Paese. La proposta è altresì corredata da un [allegato](#) recante una **lista di Paesi di origine considerati sicuri**, ossia Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.

Regolamento sulla procedura di asilo

Il [regolamento](#) stabilisce una **procedura comune** che gli Stati membri devono seguire quando ricevono una **richiesta di protezione internazionale**.

Tra gli elementi qualificanti del nuovo regime, è prevista l'introduzione di una **procedura di frontiera obbligatoria** tesa a valutare rapidamente alle frontiere esterne dell'UE l'eventuale **infondatezza o inammissibilità** delle domande di asilo. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera **non sono autorizzate a entrare** nel territorio dello Stato membro e devono soggiornare alla **frontiera esterna** o in **prossimità della stessa**, oppure in una **zona di transito** o in altri luoghi designati sul territorio di un paese (nel rispetto delle garanzie e delle condizioni previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza).

La **procedura** si applica quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico della frontiera esterna a seguito di un **fermo** collegato all'**attraversamento illegale** della frontiera esterna e a seguito dello sbarco dopo un'**operazione di ricerca e soccorso in mare**. Gli Stati membri sono obbligati a seguire tale procedura quando il richiedente rappresenta un **pericolo** per la **sicurezza nazionale** o l'**ordine pubblico**, ha indotto in errore le autorità presentando **informazioni false** od omettendo informazioni, e quando il richiedente è cittadino di un paese il cui **tasso di riconoscimento è inferiore al 20 per cento**. I minori non accompagnati **sono esclusi** dalla procedura di frontiera, a meno che rappresentino una minaccia per la sicurezza.

Infine, è previsto che le autorità competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale possano respingere una domanda per inammissibilità se si applica il **concetto di paese terzo sicuro**. Un paese terzo può essere designato "paese terzo sicuro" se è **soddisfatto un elenco di criteri** (ad esempio, devono essere garantite la vita e la libertà dei richiedenti, che devono inoltre essere protetti dal **respingimento**).

Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

Il [regolamento](#) sostituisce l'attuale [regolamento Dublino](#), recante i criteri che determinano la **competenza** di uno **Stato membro** per l'esame di una

domanda di asilo (comprese le disposizioni sul trasferimento di un richiedente asilo a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede). Le nuove norme mirano a chiarire tali criteri e a razionalizzare il trasferimento dei richiedenti asilo.

Ai sensi del nuovo regolamento i richiedenti asilo sono tenuti a presentare **domanda** nello **Stato membro di primo ingresso** o di soggiorno regolare. Nel caso in cui taluni criteri siano soddisfatti, è possibile che **un altro Stato membro** assuma la **competenza** per il **trattamento** di una domanda di asilo. Secondo l'accordo tra Istituzioni legislative, se un richiedente è in possesso di un **diploma conseguito** (non più di 6 anni prima) presso un istituto di istruzione di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo sarà competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. L'accordo tra le Istituzioni legislative prevede che il criterio del **ricongiungimento** dei richiedenti con i propri familiari sia **ampliato** per contemplare, oltre ai **familiari** che beneficiano di protezione internazionale, anche quelli che risiedono in un Paese sulla base del **permesso di soggiorno** di lungo periodo UE, che sono diventati **cittadini** e i **neonati**.

Il nuovo regime limita le **motivazioni** alla base della **cessazione** o del **trasferimento** della competenza tra Stati membri, con l'obiettivo di ridurre la **possibilità di scelta** del richiedente rispetto allo Stato membro in cui presentare la domanda (cosiddetto *forum shopping*) e a disincentivare i **movimenti secondari**. L'accordo riguarda anche la modifica della **durata** della competenza dei paesi per il trattamento di una domanda. In particolare:

- lo **Stato membro di primo ingresso** è competente per una durata di **20 mesi** (secondo la disciplina precedente la durata è di 12 mesi);
- nel caso in cui il primo ingresso avvenga a seguito di **un'operazione di ricerca e soccorso in mare**, la durata della competenza è pari a **12 mesi**;
- se uno Stato membro **respinge** un richiedente nell'ambito della procedura di frontiera, la sua competenza circa tale persona in caso di rinnovo della domanda termina dopo **15 mesi**.

È infine previsto un **nuovo meccanismo di solidarietà obbligatoria** che mira a coniugare il principio di **solidarietà obbligatoria** a sostegno degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi irregolari con quello di **flessibilità** per gli Stati membri nella **scelta** dei rispettivi **contributi**. Tali contributi comprendono la **ricollocazione** dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, **aiuti finanziari**, anche in paesi terzi, o **misure di solidarietà alternative**, come l'invio di **personale** o ancora misure incentrate sullo sviluppo di **capacità**.

Il calcolo del contributo di ciascuno Stato membro si basa sulla dimensione della **popolazione (50%) e sul suo PIL (50%)**, mentre **ogni paese è libero di decidere il tipo di contributo** (ciò significa che **nessuno Stato membro è obbligato a effettuare ricollocazioni**).

Al fine di compensare un numero insufficiente di **ricollocazioni promesse**, sono tuttavia previste **compensazioni di competenza** come misura di solidarietà di livello secondario a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà: lo Stato membro contributore deve assumersi la **competenza** dell'esame delle domande di asilo presentate da persone che, in circostanze normali, sarebbero oggetto di un **trasferimento** verso lo Stato membro competente (Stato membro beneficiario). Il meccanismo assume il carattere obbligatorio se gli impegni in materia di ricollocazione sono inferiori al 60 per cento delle esigenze totali individuate dal Consiglio per l'anno in questione o non raggiungono il numero fissato nel regolamento (**30 mila**).

Regolamento per gli accertamenti sui migranti irregolari

Il [regolamento](#) è volto a rafforzare i **controlli** sulle persone alle **frontiere esterne**, nella prospettiva di una rapida individuazione della procedura da applicare alla persona che entra nell'UE in violazione delle norme di ingresso.

Gli accertamenti includono **l'identificazione**, i **controlli sanitari** e di **sicurezza**, il rilevamento delle **impronte digitali** e la registrazione nella banca dati Eurodac. I controlli in linea di principio devono essere effettuati in un luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato **presso le frontiere esterne** o nelle loro **vicinanze** o, in alternativa, in **altri luoghi** all'interno del suo territorio, durante un periodo massimo di **sette giorni**.

Il regolamento si applica alle persone fermate in caso di **attraversamento non autorizzato** della frontiera esterna per via terrestre, marittima o aerea, a quelle **sbarcate** a seguito di **un'operazione di ricerca e soccorso in mare** e a quelle che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i **valichi di frontiera esterni** o nelle zone di **transito** ma non soddisfano le condizioni d'ingresso. Il nuovo regime riguarda anche le persone fermate sul territorio dell'UE che hanno **eluso** i controlli alle frontiere esterne. Le persone soggette agli accertamenti **non sono autorizzate** ad **entrare** nel territorio di uno Stato membro, devono rimanere a disposizione delle autorità nel luogo in cui sono effettuati gli accertamenti, e possono essere poste in stato di **trattenimento** conformemente alle condizioni e alle garanzie previste dal diritto dell'UE. Gli Stati membri devono istituire un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei **diritti fondamentali** durante gli accertamenti.

Eurodac: banca dati biometrica sulla migrazione

Il [regolamento](#) è volto ad aggiornare l'omonima **banca dati** delle **impronte digitali**, tra l'altro prevedendo la registrazione dei **singoli richiedenti** asilo anziché delle domande, al fine di consentire alle autorità nazionali di identificare più facilmente le persone che presentano **domande multiple**, di individuare lo **Stato membro competente** per il trattamento di una domanda di asilo, e di tracciare i **movimenti secondari**.

La banca dati è ampliata con ulteriori dati biometrici, come le **immagini del volto**. Eurodac include i dati delle persone il cui soggiorno è **irregolare**, delle persone entrate nell'UE in **maniera irregolare** e delle persone sbarcate a seguito di operazioni di **ricerca e soccorso**. La nuova disciplina abbassa il limite di età per l'obbligo di raccolta dei dati biometrici: **sei anni**, rispetto ai **14 anni** previsti dalle norme vigenti. Infine, in base a determinate circostanze è necessario indicare in Eurodac se, a seguito di controlli di sicurezza, una persona sembra poter costituire una **minaccia** per la **sicurezza interna** di un paese.

Sostegno agli Stati membri che affrontano una situazione di crisi migratoria

In base al nuovo [regolamento](#) sulle **situazioni di crisi** o di forza **maggiore** nel settore dell'asilo e della migrazione, i paesi dell'UE che affrontano tali condizioni possono essere autorizzati alla **deroga** di una serie di disposizioni relative alla **procedura di asilo** e di **rimpatrio**. In particolare, la registrazione delle domande di protezione internazionale può essere completata **entro quattro settimane** dalla loro presentazione, anziché entro **sette giorni**. Oltre alla possibilità di modificare i criteri in base ai quali un richiedente è esaminato nell'ambito della **procedura di frontiera**, gli Stati membri in situazione di crisi possono essere esentati dal **riprendere in carico** i richiedenti asilo da un altro paese dell'UE, come previsto in circostanze normali.

Infine, uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi può chiedere **contributi di solidarietà** ad altri paesi dell'UE, simili a quelli concordati in base al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione: la **ricollocazione** dei richiedenti asilo o dei beneficiari di protezione internazionale dallo Stato membro che si trova in una situazione di crisi agli Stati membri contributori; **compensazioni di competenza**; **contributi finanziari** o **misure alternative** di solidarietà.

Attribuzione delle qualifiche di rifugiato

In base al nuovo [regolamento](#) sul **riconoscimento** dello **status di rifugiato** o di persona che gode di protezione sussidiaria (e sui diritti applicabili al riguardo) gli Stati membri hanno il compito di valutare la situazione nel Paese di origine sulla base dei dati forniti dall'**Agenzia UE per l'asilo**. Una volta concesso, lo status di rifugiato è sottoposto a verifiche regolari. Chi ha richiesto protezione deve rimanere nel territorio dello Stato membro responsabile di esaminare la domanda o dello Stato che ha concesso la protezione.

Accoglienza dei richiedenti asilo

Secondo la nuova [direttiva](#) accoglienza gli Stati membri devono garantire che gli **standard** di trattamento dei richiedenti asilo, ad esempio per quel che riguarda alloggi, istruzione e sanità, siano gli stessi in tutta l'Unione. I richiedenti asilo registrati potranno iniziare a **lavorare** al più tardi **entro sei mesi** dalla data di presentazione della domanda. La normativa disciplina le condizioni di detenzione e la limitazione della libertà di circolazione, in modo da **disincentivare** gli **spostamenti** da un paese UE all'altro.

Accesso sicuro e legale all'Europa: Quadro dell'Unione per il reinsediamento

Il [regolamento](#) per il nuovo quadro per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria prevede che gli Stati membri possano offrirsi di **ospitare** i cittadini di paesi terzi riconosciuti dall'ONU come rifugiati, ai quali viene garantito un accesso all'UE legale, organizzato e sicuro.

Migrazione legale: bacino di talenti dell'UE

Il 16 novembre 2023, nell'ambito del pacchetto sulla mobilità delle competenze e dei talenti, la Commissione ha presentato una [proposta](#) di regolamento che istituisce un **bacino di talenti dell'UE**. La proposta mira a istituire una **piattaforma** a livello dell'UE intesa ad agevolare le assunzioni internazionali, mettendo in contatto i **datori di lavoro dell'UE** con le persone in cerca di lavoro provenienti da Paesi al di fuori dell'UE per le professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. La proposta definisce l'ambito di applicazione, l'architettura del sistema informatico, la struttura di *governance*, le regole di partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e dei datori di lavoro, e il funzionamento generale del bacino di talenti dell'UE, compresa l'offerta di informazioni e servizi di supporto.

Sulla proposta, il 13 giugno 2024, il Consiglio, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha adottato il proprio [mandato](#) in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali.

La nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema comune europeo di rimpatrio

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L'11 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento](#) volta ad istituire un **sistema comune europeo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi presenti illegalmente** sul territorio dell'Ue.

La presentazione della proposta è stata sollecitata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2024, durante il quale è stata sottolineata la **necessità di una politica unificata, globale ed efficace** in materia di **rimpatrio e riammissione**.

In via generale, la proposta mira ad introdurre **procedure di rimpatrio più rapide, semplici ed efficaci** in tutta l'UE, così sostituendo la [direttiva 2008/115/CE](#) ("c.d. **direttiva rimpatri**"), che attualmente disciplina la materia.

Nella relazione che accompagna la proposta in esame la Commissione evidenzia come la direttiva rimpatri abbia lasciato un **ampio margine** alle **legislazioni nazionali** per l'attuazione delle norme UE e ai **tribunali nazionali** per la loro interpretazione.

La Commissione riporta altresì che gli Stati membri segnalano, da un canto, **problemi legati alla mancanza di chiarezza delle norme** e al **protrarsi dei procedimenti amministrativi** e, dall'altro, la **difficoltà a tenere traccia** dei cittadini di Paesi terzi durante le diverse fasi delle procedure di rimpatrio.

A parere della Commissione, ciò crea **ambiguità e incertezza** per le autorità che gestiscono i rimpatri e per i cittadini di Paesi terzi interessati.

Annunciato dalla Presidente **von der Leyen** negli [orientamenti politici](#) per la Commissione europea 2024-2029 e contemplato nel relativo programma di lavoro per il 2025, il nuovo quadro giuridico sul rimpatrio è pertanto ritenuto dalla Commissione cruciale per completare il **Patto sulla migrazione e l'asilo** adottato a maggio 2024, che definisce un **approccio globale in materia di migrazione**.

Il nuovo Patto regola infatti le **varie fasi della gestione dell'asilo e della migrazione**, tra cui: **accertamenti sui migranti irregolari** al loro arrivo nell'UE e rilevamento dei **dati biometrici**; **procedure** per la presentazione e il trattamento delle domande di asilo; norme relative alla **determinazione dello Stato membro competente** per il trattamento di una domanda di asilo e meccanismi di solidarietà tra Stati membri, anche in **situazioni di crisi**, compresi i casi di **strumentalizzazione dei migranti**; regole sullo **status** di rifugiato e richiedente asilo e standard di **accoglienza**.

L'applicazione dei regolamenti è prevista dopo due anni dalla pubblicazione. Per quanto riguarda la **direttiva sulle condizioni di accoglienza**, gli Stati membri avranno **due anni di tempo** per introdurre le modifiche nelle loro leggi nazionali. Al riguardo, il 12 giugno 2024, la Commissione europea ha adottato il [piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo](#), che stabilisce le tappe fondamentali affinché tutti gli Stati membri mettano in atto le **capacità giuridiche e operative necessarie** per iniziare ad applicare la nuova legislazione entro la metà del 2026, anche grazie al sostegno operativo e mirato fornito dalle agenzie dell'Ue. In particolare, il piano di attuazione comune fornisce un **modello** per i **piani di attuazione nazionali** che gli Stati membri devono adottare (la scadenza prevista era la fine del 2024).

Motivi della proposta

La Commissione sottolinea innanzitutto la mancanza di una coerenza di fondo nei **sistemi** e nelle **pratiche nazionali** per quanto riguarda la disciplina dei rimpatri e evidenzia che attualmente non esiste un **processo sistematico e strutturato** per identificare e accelerare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza.

Inoltre, come sottolinea la relazione illustrativa, le divergenze tra le pratiche degli Stati membri implicano **anche approcci diversi al processo di riammissione**.

La Commissione osserva infatti che **procedure efficaci e moderne** per il rimpatrio dei richiedenti asilo e dei soggiornanti fuori termine sono **fondamentali** per salvaguardare lo **spazio di libera circolazione dell'UE** senza frontiere interne.

Finalità ed oggetto della proposta

Mediante la proposta di regolamento in esame la Commissione intende adottare, al fine di limitare la frammentazione del quadro regolatorio attualmente presente nell'UE, **procedure comuni per l'emissione delle decisioni di rimpatrio e l'imposizione di divieti di ingresso**. Secondo la Commissione, si evita in questo modo che le differenze tra i vari sistemi giuridici vigenti negli Stati membri possano essere strumentalizzate da chi si trova illegalmente sul territorio dell'UE. Da questo punto di vista, la proposta mira a **prevenire l'elusione delle norme e a reprimere la circolazione non autorizzata all'interno dello spazio Schengen**.

La proposta introduce altresì un **ordine comune europeo di rimpatrio**, finalizzato ad integrare le decisioni di rimpatrio emesse dai singoli Stati membri. Si tratta in sostanza di un **modulo comune** che includerà gli **elementi chiave** della **decisione di rimpatrio**. Sarà reso disponibile attraverso il [Sistema d'informazione Schengen](#) ("SIS"), cioè un sistema di condivisione delle informazioni utilizzato per la sicurezza e la gestione

delle frontiere esterne dell'UE. L'ordine europeo di rimpatrio verrà istituito mediante **atto di esecuzione**.

Altro **elemento chiave** della proposta è il **riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio**, al fine di consentire ad uno Stato membro di **riconoscere ed eseguire direttamente** una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, **senza necessità di avviare una nuova procedura**.

Secondo la proposta, **entro il 1° luglio 2027** – ossia un anno dopo l'entrata in vigore del patto migrazione e asilo – la Commissione:

- verificherà se gli Stati membri avranno stabilito **modalità adeguate** per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio;
- adotterà una **decisione di esecuzione** che renderà **obbligatorio** il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.

La proposta contempla altresì norme sul **rimpatrio forzato** e **incentivi al rimpatrio volontario**.

Per quanto concerne in particolare il primo aspetto, la proposta prevede l'obbligo generale per le autorità responsabili di **effettuare le verifiche necessarie** nelle **prime fasi del processo di rimpatrio** per favorire l'identificazione e verificare eventuali rischi per la pubblica sicurezza.

Sarà obbligatorio ricorrere al **rimpatrio forzato** quando una persona il cui soggiorno nell'Ue è irregolare:

- non coopera;
- **fugge** in un altro Stato membro;
- **non lascia il territorio dell'Ue** entro il termine stabilito per il rimpatrio volontario;
- costituisce un rischio per la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

Vengono altresì introdotte **norme più rigorose per limitare gli abusi e gestire il rischio di fuga**, nonché norme specifiche per le persone che costituiscono un rischio per la sicurezza. In quest'ultimo caso, una volta identificata, la persona ritenuta pericolosa sarà soggetta, oltre all'**obbligo di rimpatrio forzato** (vd. *supra*), anche a **divieti di ingresso più lunghi e ipotesi di trattenimento specifiche**.

La proposta introduce la **possibilità di rimpatriare i cittadini di Paesi terzi** destinatari di una decisione di rimpatrio **in un Paese terzo** con il quale esiste un **accordo** o un'**intesa** per il rimpatrio (c.d. "**centri di rimpatrio**").

La possibilità di rimpatriare i migranti irregolari in questi Paesi è soggetta, stando alla proposta, a **condizioni specifiche** per garantire il **rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate**. Inoltre, un accordo o una convenzione può essere concluso con un Paese terzo **solo se** vengono rispettati gli **standard e i principi internazionali in materia di diritti umani**, compreso il **principio di**

non respingimento. L'accordo o la convenzione devono stabilire le **modalità di trasferimento** e le **condizioni per il periodo di permanenza** del cittadino di un Paese terzo nel Paese, che può essere a breve o a lungo termine. L'accordo o la convenzione devono essere accompagnati da un **meccanismo di monitoraggio** che ne valuti l'attuazione e tenga conto di eventuali cambiamenti della situazione nel Paese terzo. I **minori non accompagnati** e le **famiglie con minori** sono **esclusi** dal rimpatrio in un Paese con cui esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio.

Vengono altresì disposte le seguenti misure, quali:

- la previsione esplicita di un **obbligo di cooperazione** con le autorità nazionali durante tutta l'intera procedura di rimpatrio e di riammissione, nonché di rispettare l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri;
- **garanzie procedurali** a tutela dei diritti fondamentali dei rimpatriati, come il **diritto di ricorso** avverso la decisione di rimpatrio e il **divieto di respingimento**, prestando particolare attenzione ai **minori non accompagnati** e all'**interesse superiore del bambino**;
- la previsione di una **procedura comune di riammissione** nel paese terzo, che dovrà essere avviata **sistematicamente** e **senza indugio** successivamente all'emissione della decisione di rimpatrio.